



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 11.2021

Seregno, 1 giugno 2021

DECRETO SOSTEGNI-BIS

ASPETTI FISCALI

Contributo a fondo perduto aggiuntivo

Art. 1, cc. 1-4

- Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data del **26.05.2021** e, inoltre, hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.
- Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella **misura del 100% del contributo già riconosciuto** ai sensi dell'art. 1 D.L. 41/2021, ed è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.
- Al contributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, cc. 7, 1° p., 9 e da 13 a 17 D.L. 41/2021.

Contributo a fondo perduto alternativo

Art. 1, cc. 5-15

- Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
- Il contributo è **alternativo al contributo a fondo perduto aggiuntivo**.
- I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 1 D.L. 41/2021, abbiano beneficiato del contributo aggiuntivo del 100%, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo. In tal caso, il contributo aggiuntivo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle Entrate sarà scomputato da quello da riconoscere ai sensi della presente disposizione. Se dall'istanza per il riconoscimento del presente contributo alternativo emerge un contributo inferiore rispetto al contributo aggiuntivo, l'Agenzia non darà seguito all'istanza stessa.
- Il contributo a fondo perduto alternativo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data del 26.05.2021, agli enti pubblici, nonché ai soggetti di cui all'art. 162-bis Tuir (società di partecipazioni).
- Il contributo alternativo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir, nonché ai soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in vigore al 26.05.2021**.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- Il contributo alternativo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo **dal 1.04.2020 al 31.03.2021** sia inferiore **almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi **del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020**. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
- Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 41/2021, l'ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all'importo ottenuto **applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021** e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020 come segue:
 - a) **60%** per i soggetti con ricavi e compensi **non superiori a 100.000 euro**;
 - b) **50%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro**;
 - c) **40%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro**;
 - d) **30%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro**;
 - e) **20%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**.
- Per i soggetti che **non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 41/2021**, l'ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020 come segue:
 - a) **90%** per i soggetti con ricavi e compensi **non superiori a 100.000 euro**;
 - b) **70%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro**;
 - c) **50%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro**;
 - d) **40%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro**;
 - e) **30%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**.
- Per tutti i soggetti, l'importo del contributo alternativo **non può essere superiore a 150.000 euro**.
- Il contributo alternativo **non concorre** alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
- A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. A tal fine, non si applicano i limiti di cui all'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010, all'art. 34 L. 388/2000 e all'art. 1, c. 53 L. 244/2007.
- Al fine di ottenere il contributo alternativo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario abilitato, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate.
- L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, **entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica** per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate,



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

che individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19».

- Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica Iva l'istanza può essere presentata esclusivamente **dopo la presentazione della comunicazione riferita al 1° trimestre 2021**.
- Ai fini del contributo alternativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, cc. 9 e da 13 a 17 D.L. 41/2021.

Nuovo contributo a fondo perduto basato sul peggioramento dei risultati economici

Art. 1, cc. 16-27

- Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
- Il nuovo contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data del 26.05.2021, agli enti pubblici, nonché ai soggetti di cui all'art. 162-bis Tuir (società di partecipazioni).
- Il nuovo contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir, nonché ai soggetti con ricavi o **compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in vigore al 26.05.2021**.
- Il nuovo contributo a fondo perduto spetta a condizione che vi sia un **peggioramento del risultato economico di esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020**, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'Economia.
- L'ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato **applicando la percentuale** che sarà definita con decreto ministeriale **alla differenza del risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 25 D.L. 34/2020, degli artt. 59 e 60 D.L. 104/2020, degli artt. 1, 1-bis e 1-ter D.L. 137/2020, dell'art. 2 D.L. 172/2020, dell'art. 1 D.L. 41/2021 e dei contributi aggiuntivo e alternativo di cui al presente D.L. 73/2021.
- Per tutti i soggetti l'importo del nuovo contributo **non può essere superiore a 150.000 euro**.
- Il nuovo contributo **non concorre** alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
- A scelta irrevocabile del contribuente il nuovo contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. A tali fini, non si applicano i limiti di cui all'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010, all'art. 34 L. 388/2000 e all'art. 1, c. 53 L. 244/2007.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- Al fine di ottenere il nuovo contributo a fondo perduto soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti.
- L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario abilitato, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate.
- L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, **entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica** per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio utili per il calcolo del peggioramento del risultato economico di esercizio e dell'importo del contributo.
- L'istanza per il riconoscimento del nuovo contributo può essere trasmessa solo se **la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 è presentata entro il 10.09.2021**.
- Ai fini del nuovo contributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, cc. 9 e da 13 a 17 D.L. 41/2021.
- L'efficacia delle misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Contributo a fondo perduto residuale

Art. 1, c. 30

- Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'Economia, le eventuali risorse non utilizzate per il contributo aggiuntivo e il contributo alternativo, nonché le eventuali risorse non utilizzate per il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 41/2021 sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti **titolari di reddito agrario** di cui all'art. 32 Tuir, nonché ai **soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in vigore al 26.05.2021**, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 1 D.L. 41/2021 o del contributo alternativo. Le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo e ogni elemento necessario all'attuazione della presente disposizione sono determinati con decreto del Ministro dell'economia.

Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

Art. 2

- Al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto di disposizioni normative, sia stata disposta, nel **periodo intercorrente fra il 1.01.2021 e il 26.05.2021**, la **chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi**, nello stato di previsione del Mise è istituito un fondo, denominato "Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
- I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati, nei limiti della dotazione finanziaria, sulla base dei criteri individuati, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'art. 1 D.L. 41/2021 e dell'art. 1 della presente disposizione, con decreto ministeriale. Con il medesimo decreto si



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

provvede, altresì, a individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni.

- I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19».

Estensione e proroga credito d'imposta canoni di locazione

Art. 4

- Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'art. 28 D.L. 34/2020, a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
- Ai soggetti locatari esercenti attività economica il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso **tra il 1.04.2020 e il 31.03.2021 sia inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1.04.2019 e il 31.03.2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1.01.2019.
- Ai soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in vigore al 26.05.2021**, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'art. 28, cc. 1, 2 e 4 D.L. 34/2020, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei **mesi da gennaio 2021 a maggio 2021**.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".

Agevolazioni Tari

Art. 6

- In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle **categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni** nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una **riduzione della Tari o della Tari corrispettiva**, in favore delle predette categorie economiche.
- I Comuni possono concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato nei limiti delle risorse ripartite.
- I Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
- Le risorse assegnate non utilizzate per tali finalità sono recuperate nell'anno 2022.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Bonus vacanze

Art. 7, c. 3

- È esteso anche alle **agenzie di viaggi e tour operator** la possibilità di utilizzo del bonus vacanze, di cui all'art. 176 D.L. 34/2020.

Credito d'imposta riqualificazione strutture ricettive turistico-alberghiere

Art. 7, c. 5

- Il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, di cui all'art. 10 D.L. 83/2014, è riconosciuto, nella misura del 65%, per i **3 periodi di imposta** (anziché 2) successivi a quello in corso alla data del 31.12.2019 (**2020, 2021, 2022**).

Misure per il settore tessile, della moda e altre attività

Art. 8

- Il credito d'imposta, pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, previsto dall'art. 48-bis D.L. 34/2020, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) per i settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, è riconosciuto anche per il **periodo d'imposta in corso al 31.12.2021**.
- Fermi restando i relativi controlli, i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Con decreto del Mise sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta.
- Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, con il quale sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della disposizione.

Sospensione versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Art. 9, cc. 1, 2

- È prorogata **dal 30.04.2021 al 30.06.2021** la sospensione:
 - dei termini dei versamenti derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 D.L. 78/2010;
 - gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'art. 52, c. 5, lett. b) D. Lgs. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
- **Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1.05.2021 al 26.05.2021** e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.

Misure di sostegno al settore sportivo

Art. 10

- Il credito d'imposta per gli **investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche** di cui all'art. 81 D.L. 104/2020 è applicabile anche per le spese sostenute durante **l'anno di imposta 2021**, relativamente agli investimenti sostenuti **dal 1.01.2021 al 31.12.2021**.
- Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con Dpr 24.10.2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19" è istituito, per l'anno 2021, un fondo al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici.
- Il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, di cui all'art. 90, c. 12 L. 289/2002, **può prestare garanzia, fino al 31.12.2021**, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità previste dall'art. 14, c. 1 D.L. 23/2020, delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019.
- Il Fondo speciale di cui all'art. 5, c. 1 L. 1295/1957 può concedere **contributi in conto interessi, fino al 31.12.2021**, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità citate, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo.
- L'efficacia delle misure previste in capo ai Fondi è subordinata all'approvazione della Commissione Europea.

Tassazione capital gain start up innovative

Art. 14

- Le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale **dal 1.06.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni** non sono soggette a imposizione. Al fine dell'esenzione sono agevolati gli investimenti di cui agli artt. 29 e 29-bis D.L. 179/2012.
- Le disposizioni si applicano anche alle plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1.06.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni. Al fine dell'esenzione sono agevolati gli investimenti di cui all'art. 4, cc. 9 e 9-ter D.L. 3/2015.
- Non sono soggette a imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli artt. 5 (società di persone), escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e 73, c. 1, lett. a) e d) Tuir (società di capitali) qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.

- L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

Art. 18

- Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola.
- **La disposizione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:**
 - a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano attestato;**
 - b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.**
- Ove il cedente o prestatore si avvalga di tale facoltà, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione, deve in tal caso registrare la variazione, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. **Tale obbligo non si applica nel caso di procedure concorsuali** (pertanto, il destinatario della nota di variazione in diminuzione non è obbligato, in deroga alla regola generale, a rendersi debitore dell'imposta oggetto di accredito).
- **Nel caso in cui, successivamente agli eventi relativi alle procedure concorsuali, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di registrazione ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.**
- Ai fini di tali disposizioni, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
- Per effetto di tali modifiche (apportate all'art. 26 Dpr 633/1972), **il cedente/prestatore potrà emettere la nota di variazione per la rettifica in diminuzione dell'Iva, in dipendenza del mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo da parte del cessionario/committente a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale, senza dover più aspettare la chiusura della procedura stessa.**
- Le disposizioni si applicano alle procedure concorsuali **avviate successivamente alla data del 26.05.2021.**



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Aliquota ACE e credito d'imposta 2021

Art. 19, cc. 2-7

Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, **l'aliquota percentuale del rendimento nozionale ai fini Ace è pari al 15%**.

- Nel periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31.12.2020**, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire **dal 1° giorno del periodo d'imposta**. A tal fine la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un **ammontare massimo di 5 milioni di euro** indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
- Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 la deduzione del rendimento nozionale, valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale del 15% corrispondente agli incrementi di capitale proprio, può essere **alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta** da calcolarsi **applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote Irpef e Ires in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020**.
- Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, **dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento** del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.
- Nel caso di fruizione del credito d'imposta, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e quella riferita al periodo d'imposta precedente **risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta**, quest'ultimo è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel 2° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31.12.2021, il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al 2° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.
- Nel caso di **mancata opzione per la fruizione del credito d'imposta**, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel 2° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31.12.2021, il reddito complessivo dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- Il credito d'imposta non è produttivo di interessi. **Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione, oppure può essere chiesto a rimborso.** In alternativa, il credito d'imposta **può essere ceduto**, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
- Il credito d'imposta deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito** d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109, c. 5 Tuir.
- I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, la quale definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito.

Modifiche al credito d'imposta per beni strumentali nuovi ordinari

Art. 20

- Per gli investimenti in **beni strumentali materiali diversi da quelli 4.0** (indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016), effettuati a decorrere **dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021**, il credito d'imposta spettante ai soggetti con un **volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro** è utilizzabile in compensazione **in un'unica quota annuale.**



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Garanzia Fondo PMI per progetti di R&S e programmi di investimento

Art. 12

- In deroga alla vigente disciplina del Fondo Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine, di cui all'art. 2, c. 100, lett. a) L. 662/1996, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti **non superiore a 499** per la **realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti**, sono applicate le seguenti misure:
 - a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è **innalzato a euro 500 milioni**;
 - b) i finanziamenti **hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni** e sono finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
 - c) i soggetti beneficiari sono ammessi **senza la valutazione** economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;
 - d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
 - e) la garanzia è concessa a copertura di una **quota non superiore al 80%** della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
 - f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, **non può superare il 25%** dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;
 - g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il **Fondo copre l'80%** della perdita registrata sul singolo finanziamento;
 - h) la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e **non potrà comunque superare i 24 mesi** dalla data di concessione della garanzia del Fondo.

Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

Art. 13

- Possono essere rilasciate **entro il 31.12.2021**, anziché entro il 30.06.2021:
 - la garanzia Sace Spa per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con aumento anche della **durata massima a 10 anni**;
 - la garanzia Sace Spa in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito, **con riduzione dal 30% al 15% della quota di investimento** che i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si **obbligano a mantenere** qualora la classe di **rating sia inferiore a BBB-**;
 - la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
 - la garanzia Sace Spa in favore di imprese con un numero di **dipendenti non superiore a 499**.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- La garanzia del Fondo centrale di garanzia Pmi **dal 1.07.2021** è concessa nella **misura massima dell'80%** (anziché 90%); inoltre, previa notifica e autorizzazione della Commissione Europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie garantibili dal Fondo è **innalzato a 120 mesi**.
- La garanzia del Fondo centrale di garanzia Pmi **fino a 30.000 euro dal 1.07.2021** sono concesse nella **misura massima del 90%** (anziché 100%) e non è più previsto un tetto massimo del tasso di interesse.
- La misura prevista dall'art.13, c. 12-bis D.L. 23/2020 è prorogata **fino al 31.12.2021**; riguarda le richieste di garanzia in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
- È eliminato il divieto per la distribuzione di dividendi in capo alle società fino a 499 dipendenti che da marzo 2021 accedono alla garanzia Italia Sace e non più al Fondo di garanzia Pmi.
- Le garanzie di cui all'art. 13 D.L. 23/2020 non potranno più essere concesse alle imprese "diverse dalle PMI" con un numero di dipendenti **non superiore a 499**, anche se la richiesta di garanzia è stata presentata prima del 26.05.2021.

Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese

Art. 15

- Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di **dipendenti non superiore a 499**, nell'ambito del Fondo di garanzia, di cui all'art. 2, c. 110, lett. a) L. 662/1996, è istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.
- Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso **tra 2 milioni ed 8 milioni di euro**.

Proroga moratoria per le PMI

Art. 16

- Previa comunicazione delle imprese già ammesse, alla data del 26.05.2021, alle misure di sostegno previste dall'art. 56, c. 2 D.L. 18/2020, da far pervenire al soggetto finanziatore **entro il 15.06.2021** secondo le medesime modalità già previste in precedenza, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, limitatamente alla **sola quota capitale ove applicabile, fino al 31.12.2021**.
- Si tratta in particolare delle seguenti misure di sostegno finanziario:
 - a) **impossibilità di revoca per le aperture di credito** a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti **esistenti alla data del 29.02.2020** o, se successivi, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata;
 - b) **proroga per i prestiti non rateali**, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, alle medesime condizioni;
 - c) **sospensione delle rate o dei canoni di leasing per i mutui e gli altri finanziamenti** a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- La disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione Europea.

Proroga degli incentivi per la cessione di crediti

Art. 19, c. 1

- È prorogata anche per il 2021 la disposizione di cui all'art. 44-bis D.L. 34/2019, che consente di **trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate** riferite ai seguenti componenti:
 - perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, alla data della cessione;
 - importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto nè trasformato in credito d'imposta alla data della cessione.

MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Credito d'imposta sanificazione e acquisto di Dpi

Art. 32

- Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo della banca dati delle strutture ricettive, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio ed agosto 2021** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
- Il credito d'imposta spetta **fino a un massimo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario, **nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021**.
- **Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:**
 - a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
 - b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi all'agevolazione;
 - c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 - d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
- Il credito d'imposta è **utilizzabile nella dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo d'imposta di sostenimento** della spesa **ovvero in compensazione**. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
- Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Differimento versamenti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti

Art. 47

- Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali con **scadenza il 17.05.2021** può essere effettuato **entro il 20.08.2021**, senza alcuna maggiorazione.

MISURE AGEVOLATIVE

Esenzioni e credito d'imposta per acquisto "prima casa"

Art. 64, cc. 6-10

- Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono **esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale** se stipulati a favore di soggetti che **non hanno ancora compiuto 36 anni di età** nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno **un valore dell'Isee non superiore a 40.000 euro annui**.
- Per tali atti, relativi a cessioni **soggette a Iva**, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato un **credito d'imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta in relazione all'acquisto**.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- Il credito d'imposta può essere portato in **diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce** presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere **utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche** dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; può altresì essere **utilizzato in compensazione nel modello F24**. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
- I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti del credito d'imposta di cui sopra, e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 %.
- Le disposizioni si applicano agli **atti stipulati nel periodo compreso tra il 26.05.2021 e il 30.06.2022**.
- In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni citate o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dall'art. 1, nota II bis della tariffa, parte I allegata al Dpr 131/1986.

Misure a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari

Art. 67

- A titolo di sostegno economico, per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto **un credito d'imposta fino al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2020** per la **distribuzione delle testate edite**, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita. L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.
- Ai fini del credito d'imposta si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina. L'effettuazione di tali spese **deve risultare da apposita attestazione** rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
- Il credito d'imposta **non è cumulabile** con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, cc. 1 e 2 L. 198/2016 e al D.Lgs. 70/2017. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione; a tali fini, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.
- Per l'anno **2021**, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, **l'Iva può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% per i giornali quotidiani e periodici**, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- Limitatamente agli **anni 2021 e 2022**, il **credito d'imposta per investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati**, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione Europea, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
- Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
- Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, in quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui al Dpcm 16.05.2018, n. 90.
- Per **l'anno 2021** la comunicazione telematica di domanda dell'agevolazione è presentata nel periodo compreso **tra il 1° e il 30.09** del medesimo anno. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31.03.2021 restano comunque valide.

Entrata in vigore

Art. 78

- Il D.L. 73/2021 è in vigore **dal 26.05.2021**.